

Articolo 13-COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria svolge i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- d) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto e alla legge;
- e) approva il programma annuale delle attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- f) delibera sui ricorsi presentati in relazione ai provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria svolge i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'Associazione e conseguente, ove necessario, nomina del liquidatore e devoluzione del patrimonio sociale.

Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 14-IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è un organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e, dalla quale, può essere revocato. E' composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati all'interno dell'atto costitutivo. Esso dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.
3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere la propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando il proprio nome, il cognome,



il luogo e la data di nascita, la residenza/domicilio e la cittadinanza. Occorre, inoltre, indicare a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili in mancanza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte all'anno e, in ogni caso, quando vi siano argomenti su cui discutere e deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
6. Il Consiglio direttivo è convocato, a mezzo e-mail inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione stessa. In casi di necessità e urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti siano concordanti sulla validazione. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare anche esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
7. Il Consiglio Direttivo può tenersi per Audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli interventi, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le riunioni sono validamente costituite alla presenza della maggioranza dei consiglieri. Essi possono essere dichiarati decaduti con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per 3 (tre) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. Il mandato dei componenti così nominati scade in concomitanza della scadenza del mandato degli altri componenti del Consiglio.
9. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il tal caso il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi per alzata di mano salvo che si debba deliberare di particolari situazioni in capo ai soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo o nel caso in cui si debba procedere alla nomina delle cariche afferenti il Consiglio stesso.
11. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 15-COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) nomina il tesoriere e il segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- f) delibera in merito alle limitazioni di potere di rappresentanza dei consiglieri;
- g) predispone annualmente il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte e li sottopone all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- h) determina, all'interno del preventivo economico, l'ammontare della quota associativa annuale ed il termine ultimo per il suo versamento;
- i) predispone e propone all'Assemblea il preventivo economico e il programma annuale di attività e ne autorizza la spesa;
- j) adempie alla tenuta delle scritture contabili ove necessarie;
- k) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- l) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- m) conferisce procure generali e speciali;
- n) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- o) istruisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- p) delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- q) accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi aspiranti associati;
- r) ratifica o respinge i provvedimenti resi dal Presidente in situazioni contingenti di necessità e urgenza;
- s) delibera in ordine ai provvedimenti disciplinari e alla perdita dello *status* di socio;
- t) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o altro organo sociale.

Articolo 16-IL PRESIDENTE

1. Il **Presidente** ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero per 3 (tre) anni.

Nello specifico:

- a) da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- c) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- e) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- f) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi i predetti provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente;
- g) può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Articolo 17-IL TESORIERE

1. Al **Tesoriere** spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
2. Il tesoriere può essere delegato dal Presidente ad operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni altra operazione necessaria allo svolgimento delle sue mansioni e competenze.
3. In relazione alle operazioni da effettuarsi su conti correnti bancarie/postali può avere firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo entro i limiti massimi determinati dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 18-IL SEGRETARIO

1. Al **Segretario** spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Detti verbali devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno, i risultati di eventuali votazioni e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Essi, verranno debitamente trascritti sugli appositi libri sociali di cui il predetto segretario è custode.
2. Il segretario può essere delegato dal Presidente ad operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni altra operazione necessaria allo svolgimento delle sue mansioni e competenze.

3. In relazione alle operazioni da effettuarsi su conti correnti bancarie/postali può avere firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio entro i limiti massimi determinati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19-I LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - c) il registro dei volontari.

I predetti libri sono tenuti a cura del Consiglio direttivo che ne delega la custodia al segretario.

Articolo 20-LE RISORSE ECONOMICHE

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi pubblici (Statali, da Enti pubblici, da Organismi internazionali, da Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività e/o progetti);
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) rendite patrimoniali;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del Decreto Legislativo 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 21-L'ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il primo giorno di gennaio di ogni anno e termina il giorno 31 del mese di dicembre successivo. Il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sulle attività svolte, in cui si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, è predisposto



dal Consiglio Direttivo e deve essere discusso ed approvato dall'Assemblea entro il mese di Aprile di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017. Ed in particolare, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Lo stesso, potrà indicare le entrate e le uscite in forma aggregata qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non siano superiori ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Articolo 22-IL PATRIMONIO

1. L'Associazione, all'Atto della sua costituzione, gode di un **patrimonio** iniziale pari a 0 (zero). tuttavia, la stessa si impegnerà a reperire le risorse necessarie per l'esercizio della propria attività.
2. Il patrimonio sociale (futuro) in ogni caso, sarà costituito da:
 - a) eventuali beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali titoli di credito (azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici) che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari che in futuro diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 23-DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Decreto Legislativo 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 24-PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza in relazione agli atti relativi all'attività dell'Associazione e con particolare riferimento ai bilanci/rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.
2. Ai fini della consultazione dei predetti documenti, gli stessi sono messi a disposizione dei soci presso la sede legale dell'Associazione o presso la sede operativa dei professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al

Presidente dell'Associazione.

Articolo 25- ESTINZIONE (SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

1. Lo **scioglimento** dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, con le modalità e le maggioranze previste dal Presente Statuto.
2. In caso di estinzione e conseguente scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa non potrà essere in alcun modo diviso tra gli associati. Detto patrimonio, su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore ai sensi degli artt. 9 e 45 del D.Lgs. 117/17.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Articolo 26-DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in 23889 S. Maria Hoè (LC) in data 18.02.2026.

Firma

Socio Fondatore e Presidente: Colombo Laura Laura Colombo

Socio Fondatore e Vice Presidente: Casati Leo Carlo Leo Carlo Casati

Socio Fondatore e Segretario: Dell'Orto Patrizia Patrizia Dell'Orto

Socio Fondatore e Tesoriere: Mozzanica Licia Licia Mozzanica

Socio Fondatore e Consigliere: Borghetti Paolo Enrico Paolo Enrico Borghetti

Socio Fondatore: Frigerio Rosa Rosa Frigerio

Socio Fondatore: Fumagalli Laura Laura Fumagalli

Socio Fondatore e Consigliere: Galbusera Elia Elia Galbusera

Socio Fondatore e Consigliere: Galbusera Maurizio Maurizio Galbusera

Socio Fondatore Galbusera Adele Adele Galbusera

Socio Fondatore e Consigliere: Tavola Fabiana Fabiana Tavola

Socio Fondatore e Consigliere: Tavola Giulio Alberto Giulio Alberto Tavola

Socio Fondatore: Ghelfi Antonio Antonio Ghelfi

